

## **ELENCO DOCUMENTAZIONE TECNICO – BUROCRATICA DA VERIFICARE NEL CANTIERE EDILE PER LA SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO.**

**D.Lgs.n.81/2008 – attività di verifica e coordinamento del coordinatore alla sicurezza e aspetti collaterali del processo edilizio.**

**V.7 – luglio 2014 .**

**L'elenco e' di utilita' anche per la committenza /responsabile dei lavori in quanto consente di farsi un'idea sugli aspetti correlati agli appalti privati e pubblici.**

Si allega l'elenco dei documenti tipo da conservare e valutare in un cantiere edile tradizionale. Ci siamo sforzati di creare un elenco di rapida lettura , che sara' oggetto ad integrazioni e modifiche. Chiunque ha delle proprie osservazioni tecniche da integrare nel documento, ci mandi una e.mail che provvediamo a valutare l'integrazione e a rendere sempre piu' completo l'elenco . Sicuramente lo sforzo riassuntivo comporta il rischio di perdere qualche elemento descrittivo, ma l'obbiettivo e' quello di focalizzare l'attenzione sui principali aspetti connessi con la parte burocratica di gestione del cantiere **in particolare modo per la sicurezza nel cantiere** ma anche per gli aspetti collaterali riferiti al processo edilizio. Alcune richieste documentali discendono anche da prescrizioni degli organi di controllo (esperienze territoriali) o da richieste contrattuali e pertanto la loro conservazione in cantiere favorisce la verifica con esito positivo. Grazie .

[www.studiotadini.eu](http://www.studiotadini.eu) (VERBANIA – ITALY).

collapsed list

N.B. Le allegate note sono applicabili anche per la parte esterna degli impianti-baraccamenti nella costruzione di gallerie o lavori in mare . Mentre per le operazioni specifiche si rimanda alla normativa di settore .

### **Iniziamo con l'elenco:**

- Esposizione cartello del cantiere che deve indicare il nominativo dei coordinatori fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 art.90 c.7 oltre ai responsabili dei lavori (committente, esecutore, progettisti, installatori impianti, natura del lavoro, etc.). Nell'appalto pubblico il cartello va esposto entro 5 gg dalla consegna dei lavori e deve possedere una dimensione minima di metri 1.00 per metri 2.00 (h). Nell'appalto privato vedi T.U.edilizia e regolamento edilizio locale. Per il nominativo dei progettisti (ove previsti) e installatori impianti da esporre sul cartello vedi D.M. 37/08 che ha abrogato la legge n.46/90 modificandola radicalmente per il settore lavorativo.



- Copia del permesso di costruire , o della SCIA ( o comunicazione di inizio lavori per attivita' edilizia libera) in cantiere in base al testo unico edilizia e suc. modifiche, per le opere che ricadono in tale campo di applicazione (con esclusione opere pubbliche)
- Copia della denuncia di inizio lavori al sindaco in cantiere per i lavori con titolo abilitativo "PERMESSO DI COSTRUIRE"
- Copia del DURC (valevole 120 gg) e della dichiarazione di regolarita' contributiva INAIL, INPS e Cassa Edile ove dovuta , allegata alla SCIA o alla denuncia di inizio lavori o in fase di

affidamento dell'appalto pubblico (da aggiornare per il pagamento dei SAL negli appalti pubblici) – in prima battuta venivano accettate dai Comuni le autocertificazioni; ad oggi i Ministeri di competenza hanno vietato tale procedura. Ma dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore alcune modifiche introdotte dall'art.15 legge n.183/2011 (legge Stabilita' 2012), modifiche che concernono la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive già contenute nel testo unico in materia amministrativa n.445/2000. Queste misure intendono ridurre le certificazioni a favore delle autocertificazioni. Pertanto il DURC negli appalti privati e' sempre dovuto, mentre negli appalti pubblici e' obbligatorio che l'appaltatore fornisca alla pubblica amministrazione una **dichiarazione sostitutiva in merito alla regolarita' della sua posizione rispetto agli istituti assicuratori**, fermo restando la possibilita' del committente /responsabile del procedimento di effettuare un accertamento presso l'amministrazione certificante (INPS, INAIL) finalizzato a verificare la veridicitá della dichiarazione sostitutiva medesima, che se falsa attiva un procedimento penale per falsa dichiarazione

- Copia della NOTIFICA all'organo di controllo in cantiere (art.99 D.Lgs.n.81/08 – la normativa indica un obbligo di esposizione e deposito in cantiere) con allegate eventuali dichiarazioni di assunzione responsabilita' esecutori per effetto degli sconti fiscali del 36-50 % (appalto privato con esclusione attivita' produttive per tale tipologia di sconto) – la notifica viene spedita all'ASL di competenza e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza – le dichiarazioni per il “36-50%” sono delle semplici autocertificazioni di regolarita' contributiva e di rispetto delle norme di sicurezza vigenti da parte dell'esecutore. ATTENZIONE: quando vi sono sconti fiscali o incentivi porre particolare attenzione anche gli aspetti formali e sostanziali nella stesura della documentazione
- 55-65 % ; attenzione che l'assenza di DURC o di gestione insicura del cantiere, a seguito ispezione o infortunio, puo' compromettere lo sconto fiscale con intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell'organo di controllo. Questo vale anche per lo sconto fiscale del 36-50 % . La mancanza di DURC sospende anche il titolo abilitativo (D.Lgs.n.81/2008) – vedi nota precedente per appalti pubblici
- La notifica va spedita nei casi previsti dal D.Lgs.n.81/08 che nella stragrande maggioranza dei casi coincidono con la nomina del coordinatore alla sicurezza (art.90 c. 3 per presenza di piu' imprese anche non contemporanea). La notifica viene spedita anche in caso di subentro di nuova azienda, quanto era prevista un'unica impresa operante, e pertanto ci si trova nella condizione di “piu' imprese operanti”. Di conseguenza il committente deve nominare il coordinatore della fase esecutiva (art.99 c.1 lett.b). La notifica viene spedita all'organo di controllo nel caso operi un'unica impresa e il cantiere e' con soglia dimensionale oltre 200 uomini-giorno (art.99 c.1 lett. C). La notifica e' soggetta ad aggiornamento (sanzioni irrogate per tale aspetto dall'organo di controllo a carico della committenza - art.99 comma 1 )

### **Nota fiscale.**

Ricordarsi che il committente privato, per richiedere lo sconto del 36-50 %, deve comunicare al centro Servizi di Pescara con l'apposito modulo, l'avvio della pratica – tutto questo prima di avviare i lavori con i relativi allegati ove necessari.

E' stata abolita la comunicazione preventiva per la detrazione del 36-50%. Il decreto Sviluppo (articolo 7, comma 2, lettera a) del Dl 70/2011) abroga la comunicazione al Centro operativo di Pescara delle Entrate, intervenendo sulla lettera a), comma 1, dell'articolo 1 del Dm 41/1998. Al posto del modulo alle Entrate, bisognerà fornire alcune informazioni nella dichiarazione dei redditi sulla base di un successivo provvedimento dell'Agenzia.

Il decreto è entrato in vigore il **14 maggio 2011**, per cui, per i lavori agevolabili che a quella data non erano ancora iniziati, la comunicazione non serve più. Per i lavori iniziati prima di quella data, invece, si deve ritenere che la comunicazione sia ancora necessaria e che, dunque, le spese non "coperte" dalla comunicazione non possano essere portate in detrazione in Unico 2011.

Altro adempimento che oggi non è più obbligatorio è quello di indicare l'ammontare della manodopera nelle fatture per il 36-55 %. Le fatture emesse dopo il 14 maggio 2011 non devono più riportare questa indicazione. Dal 6 luglio 2011 la ritenuta alla fonte applicata sulle fatture e parcelle è scesa dal 10 % al 4 % .

----- procediamo con l'elenco-----

- Consigliabile anche conservare copia dei documenti di verifica dell'idoneità tecnico professionale in cantiere, onere in capo al committente o responsabile dei lavori, documenti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs.n.81/2008 che si differenziano nel loro contenuto dai lavori con permesso di costruire ai lavori con SCIA (ex DIA – nel D.Lgs.n.81/2008 e' ancora contenuto l'acronimo DIA al posto del SCIA ). La sanzione della loro omissione e' in capo alla committenza. Tale verifica integrale prevista dall'allegato XVII va attuata anche nelle opere pubbliche da parte del responsabile del procedimento (art.89 c.1 lett.c D.Lgs.n.81/2008)
- Attenzione: se l'impresa principale o affidataria utilizza dei sub appalti o appalti specialistici tale onere incombe sulla stessa : soggiacciono alla verifica anche le ditte individuali (lavoratori autonomi senza personale subordinato e soci operanti per interderci )
- Il committente dell'opera, deve inoltrare all'amministrazione concedente , prima di avviare i lavori (quindi prima della comunicazione di inizio lavori con Permesso di Costruire), copia della notifica ASL-DPL, copia del DURC esecutori (lavoratori autonomi compresi) e una dichiarazione ove indica (pena condanna per falso se non veritiera ) di aver preteso dagli esecutori , e verificato la completezza, dei documenti di cui all'allegato XVII e aver preteso la dichiarazione dell'organico medio annuo (art.90 c.9 lett.c). Nell'appalto pubblico non sussiste tale obbligo di auto segnalazione, salvo sussistenza di amministrazione concedette terza
- Poi in molti casi, a giudizio del committente e coordinatore progettuale-esecutivo, si possono attivare o meno procedure formali di consegna del PSC agli esecutori, del pos al coordinatore esecutivo 15 gg prima dell'avvio dei lavori etc.
- Denuncia di inizio lavori (nuovo lavoro temporaneo) all'INAIL in applicazione DPR 1124/65 – copia in cantiere

Si riporta parte iniziale del documento .

**INAIL**

Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo

**DENUNCIA DI NUOVO LAVORO TEMPORANEO**

(art. 12 Modalità per l'applicazione delle Tariffe - D.M. 12 dicembre 2000)  
USARE UN MODULO PER OGNI LAVORO DA DENUNCIARE

CODICE FISCALE DITTA												
<input type="text"/>												
CODICE DITTA								C.C.				
<input type="text"/>												
N.P.A.T.								C.C.				
<input type="text"/>												

ALL'INAIL DI	
VIA	
CAP	PROVINCIA

LOCALITÀ E DURATA DEI LAVORI
------------------------------

**Il modello deve essere compilato dalla Ditta in caso di nuovi lavori a carattere temporaneo.**

Sono “nuovi lavori a carattere temporaneo” i lavori, anche di lunga durata, che:

- ❖ abbiano un termine finale, certo o presunto
- ❖ siano classificabili ad una voce di tariffa già presente nella P.A.T. attiva presso la Sede INAIL in cui la ditta ha la propria sede legale.

Rientrano in tale casistica non solo i lavori edili, idraulici, stradali, di linee di trasporto e di distribuzione, di condotta, ma anche tutti gli altri lavori aventi le suddette caratteristiche (ad es., gestione temporanea di un servizio di mensa scolastica; appalto del servizio di pulizia di edifici privati o pubblici, ecc.).

Il modello deve essere presentato presso una qualunque Sede INAIL entro 30 giorni dall’inizio dei nuovi lavori a carattere temporaneo.

**Deve essere presentata, invece, apposita denuncia di variazione nel caso di:**

- ❖ nuovi lavori a carattere stabile, per i quali cioè non sia previsto un termine finale;
- ❖ lavori a carattere temporaneo concernenti attività non ancora denunciate all’Istituto (nuovo rischio).

- Copia denuncia agli enti previdenziali di apertura nuovo cantiere (INAIL, INPS e CASSA EDILE ove dovuta ) con **particolare riferimento nelle opere pubbliche** (alcune Casse Edili locali richiedono la segnalazione di apertura cantiere anche nel settore privato con indicazione dei sub appalti per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro degli edili ) . Esistono anche specifici modelli unificati di denuncia nuova apertura cantiere che inglobano la precedente denuncia di lavoro temporaneo (**solo per appalti pubblici e servizi in convenzione/concessione**) – **vedi modello successivo per pro memoria**

**Chiaramente il processo edilizio ha il suo sviluppo differenziato documentalmente tra l'appalto privato e l'appalto pubblico. In cantiere vanno depositati gli elaborati progettuali, la relazione sull'isolamento termico e acustico, il calcolo strutturale dei c.a. e strutture in ferro portanti secondo le vigenti norme antisismiche, la comunicazione al genio civile per i c.a. , l'autorizzazione alla sosta su suolo pubblico, l'occupazione di suolo pubblico, l'autorizzazione alla chiusura della strade in caso di lavori specifici, il progetto degli impianti ove previsto (elettrico, termico, idrico, antincendio, scariche atmosferiche, canna fumaria ramificata), il progetto per la prevenzione incendi (DPR 151/2011 attività' classificate a basso-medio-alto rischio – il DM 16-2-82 e DPR 37/98 sono abrogati ), eventuali autorizzazioni specifiche per vincoli architettonici e urbanistici, autorizzazione sterro e riporto terre e rocce da scavo secondo D.Lgs.n.152/06..**

La normativa attuale a riguardo delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal D.Lgs. 152/06 s.m.i..

Si definisce terra e roccia da scavo il suolo proveniente da attività di scavo privo di sostanze pericolose contaminanti e/o materiale ultraleggero (materiale plastico, macerie, cls, metalli, ...).

Secondo la normativa vigente le terre e rocce da scavo sono rifiuti speciali (codice CER 170504) la cui gestione deve avvenire ai sensi della normativa in materia di gestione rifiuti (Parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.).

Tale normativa prevede che predetto materiale sia conferito presso un centro autorizzato dalla Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- applicare gli Artt. 185 (riutilizzo presso il sito di produzione) e 186 (riutilizzo presso terzi siti) D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

## **Conferimento Presso Centro Autorizzato**

Nel caso in cui si preveda il conferimento ad un centro autorizzato è necessario:

- individuare un centro autorizzato al recupero o smaltimento terre e rocce da scavo (CER 170504)
- individuare l'eventuale deposito temporaneo presso cantiere di produzione (non deve superare i 3 mesi o i 20 mc)
- il trasporto deve essere effettuato da ditte iscritte all'Albo Gestori Ambientali o dell'impresa previa richiesta all'Albo per il trasporto in conto proprio (50 EURO anno)
- emettere Formulario di Identificazione per il trasporto (SISTRI chiavetta USB da valutare).

In sede progettuale o al più prima dell'Inizio Lavori il centro autorizzato prescelto deve essere comunicato al Comune per le necessarie verifiche, ma questo dipende dalle procedure regolamentari interne previste.

## **Recupero Rifiuti (Artt. 214 – 216 D.Lgs. 152/06)**

Nel caso in cui la gestione delle terre e rocce da scavo avvenga mediante recupero dei rifiuti la normativa di riferimento è:

- D.M. 5/2/1998 e s.m.i.;
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Artt. 214 – 216
- Regolamento procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 22 febbraio 1997 n. 22 approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001.

L'istanza a procedere secondo tale gestione delle terre e rocce da scavo deve essere rivolta allo Sportello Ambiente della Provincia.

## **Riutilizzo ai sensi degli Artt. 185 E 186 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

L'art. 185 prevede che le terre e rocce da scavo non contaminate provenienti dall'attività di scavo possano essere riutilizzate a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui sono state scavate. L'art. 186 prevede che, alle determinate e verificate condizioni del comma 1 del medesimo articolo, le terre e rocce da scavo possano essere riutilizzate nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti oppure in cicli industriali in qualità di sottoprodotti di cava, ai sensi del comma 1, lett. p, art. 183 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Sono stati emanati specifici decreti di riferimento che classifica le terre e rocce da scavo come materie prime secondarie.

**ATTENZIONE:** con Deliberazione della Giunta Regionale n° 24 – 13302 del 15 febbraio 2010 è stato approvato il documento "Linee guida per la gestione delle terre e rocce da scavo" e relativi allegati; tale documento è in vigore dal 3 maggio 2010 ed è consultabile e scaricabile al seguente link: [linee guida regionali](#). In ogni caso rivolgersi al comune in caso di sterri e riporti in cantiere diverso dal cantiere di produzione.

**(tratto dal sito web Citta' Di TORINO)**

Aggiungiamo anche l'eventuale **autorizzazione in deroga ai limiti acustici** derivanti dalla zonizzazione acustica del comune per quanto concerne l'inquinamento acustico (o dal DPCM 1 marzo 1991 in assenza di zonizzazione acustica). Il Comune può autorizzare l'attività di cantieri edili, stradali o industriali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95, art. 6 e della L.R. 52/00, art. 9, eventualmente avvalendosi del supporto tecnico di ARPA Piemonte e sulla base di quanto previsto dall'apposito Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. Pertanto in tale condizione va contattato il comune o sportello di competenza. Esistono fac simili di richiesta con richieste tecniche sugli orari ed emissioni acustiche generate (di solito vengono richiesti i valori di pressione acustica generata dalla lavorazione espressi in Leq dB(A) = livello equivalente).

## **SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE**

**Per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)  
E  
Denuncia di Nuovo Lavoro per l'Inail (DNL)**

### **MODULO UNIFICATO**

#### **RICHIESTA REGOLARITÀ**

**1) richiesta regolarità contributiva per verifica autocertificazione**

Sezioni da compilare : "A" e "B" (solo riquadro Enti Previdenziali) a cura della stazione appaltante/committente

**2) richiesta regolarità contributiva per aggiudicazione gara di appalto**

Sezioni da compilare : "A" - "B" - "B1" a cura dell'appaltatore

**3) richiesta regolarità contributiva per stipula contratto di appalto**

Sezioni da compilare : "A" - "B" - "B1" a cura dell'appaltatore (\*)

**4) richiesta regolarità contributiva per stipula contratto di sub appalto**

Sezioni da compilare : "A" - "B" - "B1" a cura del sub appaltatore (\*)

**5) richiesta regolarità contributiva per concessione ac conto/liquidazione finale**

Sezioni da compilare : "A" - "B" - "B1" a cura dell'appaltatore/sub appaltatore

**6) richiesta regolarità contributiva per liquidazione fattura/emissione ordinativo (forniture e servizi)**

Sezioni da compilare : "A" - "B" - "B1" a cura dell'appaltatore/sub appaltatore

**7) richiesta regolarità contributiva per lavori privati (concessione edilizia e denuncia inizio attività)**

Sezioni da compilare : "A" - "B" - "B1" a cura dell'impresa

**DENUNCIA DI NUOVO LAVORO (solo per appalti pubblici e servizi in convenzione/concessione)**

Sezioni da compilare : "A" - "B" - "B1" + "Questionario Tecnico" a cura dell'appaltatore/sub appaltatore

(\*) se contestualmente si vuole effettuare la relativa Denuncia di Nuovo Lavoro (DNL) all'INAIL compilare anche il "Questionario Tecnico".

- Copia piano di sicurezza e coordinamento del coordinatore fase progettuale in cantiere, ove nominato e previsto , indicando e aggiornando su di esso i nomi delle ditte operanti in cantiere , redatto secondo i contenuti minimi dell'allegato XV del D.Lgs.n.81/2008 comprensivo degli oneri della sicurezza (anche nel privato)
- Copia fascicolo tecnico con le caratteristiche dell'opera (manutenzioni future) a cura del coordinatore fase progettuale (se nominato) , aggiornato ove necessario in fase esecutiva
- Ricordo che anche nella regione Piemonte oltre che in Lombardia sussiste l'obbligo di valutare eventuali dispositivi di accesso sicuro alla copertura (linea vita) in caso di rifacimenti e ristrutturazioni , dato da inserire nel fascicolo lavori futuri
- Copia dei documenti di aggiornamento e segnalazione del coordinatore sicurezza fase esecutiva (verbali, integrazioni al psc, riunioni di coordinamento, **richieste di sospensione singola fase di lavoro e verbale di verifica avvenuto adempimento** etc.)
- Copia piani di sicurezza operativi delle imprese operanti (art.96 c.1 lett.g D.Lgs.n.81/08), comprese le imprese famigliari e le societa' (anche di fatto ove dimostrabile tale condizione ) redatti tenendo in considerazioni i contenuti minimi del DPR 222/2003 , decreto in vigore dal 5 settembre 2003, decreto poi inglobato nel D.Lgs.n.81/2008 allegato XV. Sono esclusi dalla redazione del POS i soli lavoratori autonomi (senza lavoratori subordinati)
- Negli appalti pubblici, se non viene designato il coordinatore alla sicurezza da parte del committente, l'impresa appaltatrice deve elaborare il piano di sicurezza sostitutivo (una sorta di PSC senza oneri di sicurezza) – D.Lgs.n.163/06 art.131 e allegato XV p.3 D.Lgs.n.81/2008

**Attenzione: Il nuovo decreto interministeriale del 9 settembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 12 settembre 2014 ha definito nuovi modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del fascicolo dell'opera e del piano di sicurezza sostitutivo (PSS per i soli appalti pubblici senza nomina del coordinatore sicurezza). I nuovi modelli vengono definiti più snelli, più comprensibili ma soprattutto in grado di guidare l'impresa ed il coordinatore.**

- Si segnala che nel POS (piano operativo di sicurezza dell'impresa o imprese esecutrici o ditte specializzate) vanno allegate le schede dei prodotti chimici in uso nel cantiere, e attestati corsi di formazione tra cui ricordiamo:
  - 1) Corpo RSPP – datore di lavoro (minimo 16 ore) oppure attestato corso RSPP esterno/interno secondo D.Lgs.n.195/03 con aggiornamenti ogni 5 anni (trattasi della nomina di tecnico interno aziendale o consulente esterno specializzato). Ad oggi i datori di lavoro-RSPP devono aggiornarsi ogni 5 anni secondo l'Accordo Stato Regioni del 21 12 2011.
  - 2) Corso 32 ore RLS interno aziendale e aggiornamenti annuali per le aziende da 15 addetti in poi oppure nomina RLS Territoriale (presso Cassa Edile o EBAP per i non edili aderenti al settore artigianale) - ricordo che la nomina del RLS interno aziendale e' una facolta' dei lavoratori e in sua mancanza subentra il RLS Territoriale ove presente . In assenza del RLS Territoriale e in assenza del RLS interno, tale figura non va designata dai lavoratori a tutti i costi. NOTA: sono state comminate alcune sanzioni per omessa presa visione del POS da parte del RLS o meglio per la mancanza della contestuale firma anche se non prevista letteralmente nella normativa di settore. Se il RLS e' interno aziendale meglio verificare la presenza della sua firma
  - 3) Corso addetti al primo soccorso e aggiornamento ogni tre anni secondo il DM 388/2003 (piu' comunicazione ASL in caso di azienda del gruppo A)
  - 4) Corso addetti antincendio secondo il DM 10 marzo 1998 (attualmente aggiornamento raccomandato da circolare ministero interno ma non previsto con obbligo di legge )

*E' la Circolare del 23 febbraio 2011 (Prot. 12653) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile sulla "Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/08). Corsi di aggiornamento".*

*Il D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo di aggiornamento periodico per i corsi di addetto antincendio e gestione delle emergenze ma il DM 10 marzo 1998 non reca tale obbligo. E' questione dubbiosa.*

*Con questa Circolare il Dipartimento dei Vigili del Fuoco descrive il programma, i contenuti e la durata dei corsi distinti per tipologia di rischio ai fini di un'uniforme applicazione dell'attività formativa sull'intero territorio nazionale.*

*Si riporta una sintesi dei programmi dei corsi.*

**CORSO A: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso**

*durata: 2 ore*

*argomento: presa visione del registro antincendio e istruzioni sull'uso degli estintori (dimostrazione pratica o avvalendosi di sussidi audiovisivi)- **n.b. registro antincendio ai sensi del DPR37/98 abrogato.***

**CORSO B: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio**

*parte teorica: 2 ore*

*argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare*

*parte pratica: 3 ore*

*presa visione del registro antincendio; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti*

**CORSO C: aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio di incendio alto**

*parte teorica: 5 ore*

*argomento: l'incendio e la prevenzione; protezione antincendio e procedure da adottare*

*parte pratica: 3 ore*

*presa visione del registro antincendio; chiarimento sull'uso dei DPI; esercitazione sull'uso di estintori, naspi e idranti*

E' fattibile in mancanza degli addetti al primo soccorso e addetti antincendio in cantiere da parte di un'azienda, che si possano utilizzare i servizi del committente previo specifico accordo formale, ai sensi art.104 comma 4 D.Lgs.n.81/2008. Fuori da tale condizione l'azienda puo' essere sanzionata.

- 5) Corso preposti se designati (con formazione facoltativa secondo accordo stato regioni 21 12 2011)
  - 6) Corso dirigenti per la sicurezza se designati (con formazione facoltativa secondo accordo stato regioni 21 12 2011)
  - 7) Formazione e addestramento del personale con integrazioni periodiche (riunioni in cantiere, riunioni in azienda, corsi esterni, corsi con CPT locali o Enti di formazione etc.) - obbligatoria formazione continua e periodica presso agenzia accreditata o organismi paritetici o con docenti qualificati in azienda secondo accordo Stato Regioni del 21 12 2011
  - 8) Addestramento all'uso DPI di 3° categoria (cinture di sicurezza per posizionamento da non confondere con i lavori in sospensione con fune di cui all'art.116 D.Lgs.n.81/2008)
  - 9) Eventuale corso di formazione specialistico per lavori con fune (durata 28 ore) con aggiornamento ogni 5 anni da 4 ore (suddiviso per specializzazione tra preposto e addetti operanti) in attuazione art.116 D.Lgs.n.81/2008 (il programma formativo si suddivide tra addetti con fune e addetti abbattimento alberi in quota)
- Nel POS, in caso di demolizioni estese, va allegato il PROGRAMMA DELLE DEMOLIZIONI ai sensi art.151 D.Lgs.n.81/2008



- In caso di bonifiche di coperture in cemento amianto o manufatti contenenti amianto, deposito PIANO DI LAVORO (PDL) per bonifica amianto redatto da azienda specializzata ed autorizzata, invitato all'organo di controllo 30 gg prima dell'avvio dei lavori. Il piano di lavoro non sostituisce il POS ma al massimo lo integra



- Copia delle visure della camera di commercio delle ditte individuali non soggette al POS e documenti previsti dall'allegato XVII – montatori specialisti indicati nel pos da parte dell'esecutore
- Esposizione cartello con orario di lavoro dipendenti cantiere - R.D. 1955/23 (o esposizione in ufficio dove si consegna la busta paga) – dipende dall'organizzazione del cantiere

Le **informazioni** relative all'orario di lavoro devono essere chiare e accessibili a tutti i dipendenti (artt. 12 e 17 RD 1955/23).

L'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro, della durata degli intervalli e dei riposi del personale **deve essere affissa in un luogo stabilito**. Se non è possibile esporre l'orario di lavoro, esso deve essere comunque visibile nel luogo in cui viene corrisposta la retribuzione.

Qualora invece l'orario di lavoro non sia comune a tutti i dipendenti, i diversi turni devono essere comunicati direttamente a ciascuno reparto e ad ogni categoria professionale.

- Tesserini identificativi del personale secondo art.8 D.Lgs.n.81/2008 e legge n.136/2010 art.5 (con foto, nome, data assunzione, nome datore di lavoro, autorizzazione al sub appalto)
- Copia relazione tecnica di valutazione del rischio rumore - D.Lgs. n.81/2008 agenti fisici - eseguita tramite tecnico competente (non necessariamente in acustica) con fonometro tarato ogni due anni al Servizio Italiano Tarature (oggi ACCREDIA) o indicazione dei risultati ed estremi nel piano di sicurezza operativo (come indicato dal regolamento sui piani di sicurezza DPR 222/2003 oggi allegato XV D.Lgs.n.81/2008)



### Esposizione LEX,8 per demolizioni c.a. e opere di fondazione

Attività svolta	Leq dB(A)	Tempo di esposizione h/min/sec
Guida escavatore gommato CAT M316C in cabina chiusa	82.8 (picco 109.8 dB (C))	5h
Martellone in cabina	93.7 (73.0) (picco 118.9 dB (C))	2h
Pause tecniche e rifornimenti	74.0	30'
Fisiologico	64.0	30'

LEX,8 rilevato = dB(A) 88.5 - (8L0)

- Anche se non contemplato nell'allegato XV D.Lgs.n.81/2008, riportare nel POS estremi risultati, per chi esposto, dell'esposizione alle vibrazioni (A(8) in m/sec<sup>2</sup> per sistema mano braccio e corpo intero, possibilmente con misura strumentale che garantisce maggiore certezza

### Giornata tipo addetto al rullo compressore


POSIZIONE DI LAVORO	Accelerazione m/sec <sup>2</sup> e posizione	Tempo medio di esposizione	A(8) m/sec <sup>2</sup>
Uso rullo compressore	0.92 corpo intero	7h 30'	
Fisiologico		30'	<b>0.89 m/sec<sup>2</sup></b>



- Riportare anche risultati esposizioni ROA (radiazioni ottiche artificiali) per chi salda (MIG, TIG, elettrodo) con la tipologia di DPI ottico adottata secondo lo spettro misurato – vedi montaggi strutture in ferro industriali o carpenteria metallica (anche se non previsto dall'allegato XV D.Lgs.n.81/2008)



Dalla misura si rileva la presenza di componenti UV e radiazione visibile – non si entra nel campo infrarossi .  
Test n.1- saldatrice elettrica 80 A – elettrodo 2,5 mm



Per la misura degli infrarossi si utilizza il piranometro e non spettroradiometro.

- Consigliabile introdurre anche nel pos risultato valutazione rischi da movimentazione manuale dei carichi (rischio dorso lombare tipico dell'edilizia) con metodi riconosciuti (ISO 11228 – 2009) (anche se non previsto dall'allegato XV D.Lgs.n.81/2008)
  - 1) UNI ISO 11228-1: 2009 sollevamento e trasporto (NIOSH mono o multi task)
  - 2) UNI ISO 11228-2: 2009 spingere e tirare o trasportare (Snook e Ciriello) con misure dinamometriche
  - 3) UNI ISO 11228-3:2009 movimenti ripetitivi con basso carico e alta frequenza (OCRA)O altri metodi equivalenti .
- Copia registro infortuni (come da richieste del locale ispettorato del lavoro) – e copia registro infortuni vidimato ASL locale per aziende con sede esterna alla competenza provinciale

*Tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore, così come definito dal **D.lgs 81/08**, sono soggette alla tenuta del registro infortuni. Sono intesi come lavoratori, oltre, naturalmente, ai dipendenti, anche i soci lavoratori, i soggetti che effettuano tirocini formativi e gli allievi di istituti di istruzione e universitari.*

*I lavoratori autonomi non sono tenuti ad avere il Registro Infortuni.*

*Nel Registro Infortuni devono essere annotati gli infortuni occorsi a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione assicurativa, cui corrisponde una assenza dal lavoro di almeno un giorno.*

*Il Registro Infortuni deve essere vidimato, prima di essere messo in uso, dall'Azienda U.S.L.(ASL) ove ha sede l'azienda o l'unità produttiva e deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori del*

*Lavoro sul luogo di lavoro. Occorre vidimare un registro per ogni unità produttiva, così come definito dall'art.2, comma 1, lettera t del D.Lgs. 81/08): stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.*

- La documentazione della sorveglianza sanitaria va conservata in sede d'azienda e non in cantiere (vedi legge sulla privacy essendo dati sensibili) – al massimo si indica nel piano di sicurezza operativo il nome del medico competente e la periodicità del controllo sanitario a tutela dei lavoratori subordinati (a livello anonimo) + indicazione avvenuta esecuzione vaccinazione antitetanica obbligatoria nell'industria, agricoltura ed edilizia. Al massimo e' proponibile allegare al pos una tabella che indica :

nome lavoratore	Mansione	Sottoposto a visita preventiva	Sottoposto a visita periodica annuale	Nome del medico competente	Esecuzione vaccinazione antitetanica
Carlo	Saldatore	Si in data	Si in data	Dott.	SI

- Se si opera nei lavori in quota con funi (discesa controllata con doppia fune una di sicurezza e una di lavoro , salvo deroghe specifiche) deposito in cantiere del PROGRAMMA DEI LAVORI ART.116 D.Lgs.n.81/2008 + attestati di formazione addetti lavori in quota con fune (durata 28 ore) con aggiornamento ogni 5 anni (operazione tipo lavori sospesi con funi per posa vetrate, posa reti paramassi, disaggio massi in parete rocciosa montana etc.).

*Ricordo che l'art.116 del D.Lgs.n.81/2008 indica che occorre elaborare il programma dei lavori qualora si utilizzino sistemi di posizionamento mediante funi , previa formazione degli addetti ai lavori e aggiornamenti ogni 5 anni.*

*Una sorta di piano di sicurezza specifico che descrive il metodo , la manutenzione e la gestione del sistema di sicurezza anti caduta allegando copia degli attestati di formazione preposto-operatore. Attenzione che questo documento non e' il Piano Operativo di Sicurezza previsto per il cantiere temporaneo e mobile, quindi e' atto redatto e programmato in ogni condizione e luogo di lavoro (manutenzione industria, manutenzione impianti, manutenzione verde, cave estrattive ). Nel nostro sito [www.studiotadini.eu](http://www.studiotadini.eu) – rassegna stampa – trovate ulteriori approfondimenti sull'argomento.*

*In questo documento vanno analizzati i seguenti dati prevenzionali e programmatici:*

- area di lavoro ove devo impiegare il sistema anticaduta
- tipologia di DPI e riferimento alle norme EN
- tipologia di manutenzione ordinaria
- tipologia di manutenzione straordinaria di solito in capo al fabbricante con eventuali schede di reso manutenzione e controllo qualita'
- tipologia di ancoraggio e metodo di fissaggio
- supporto di fissaggio dell'ancoraggio
- eventuali verifiche statiche nel caso il posizionamento avvenga su parti strutturali di edifici di dubbia portanza (ingegnere)
- nome preposto al controllo (almeno 1 preposto) - secondo linee guida ISPESL
- nome operatori (almeno 1 operatore ) - secondo linee guida ISPESL
- attestati di formazione preposti/operatori (con specifica formazione per lavori in pendio o taglio del verde)

- *attestati corsi di aggiornamento entro scadenza (fatevi scadenziario )*
- *metodi di posizionamento degli ancoraggi di sostegno in sicurezza (cestelli, cinture con posizionamento provvisorie)*
- *metodo di accesso all'ancoraggio di sostegno per evitare cadute in assenza di dispositivo anti caduta*
- *metodo di lavoro adottato per la discesa controllata ( questo e' assimilato al corso e in base alla vs. esperienza) o salita controllata (per alberi)*
- *procedura di emergenza in caso di malessere dell'operatore (che entro 15 minuti va liberato dalla posizione sospesa )*
- *metodo di delimitazione dell'area sottostante (o indicazione nel POS)*
- *rispetto del codice della strada ( o indicazione nel POS)*
- *delimitazione area soprastante da terzi e depositi che potrebbero danneggiare l'ancoraggio o cadere al piano inferiore*
- *metodologia di sospensione degli utensili di lavoro con copri puntale*
- *metodologia di protezione della fune di lavoro e sicurezza dall'usura meccanica o chimica, magari con raddoppio tramite cordino EN 354 in acciaio*
- *sospensione in caso di maltempo (oltre 60 km/h di vento e in caso di temporali con particolare riferimento per le gru, ponteggi grandi, lavori in pendio o su alberi per rischio scariche atmosferiche)*
- *magari !!!! un grafico di massima del metodo adottato*
- *firma del datore di lavoro, del preposto e del lavoratore per avvenuta informazione e formazione sul metodo prevenzionale adottabile in sito.*

- Libretti di collaudo ex ISPESL di Biella – oggi INAIL - (per la provincia del V.C.O. – via Cerruti n.7 BIELLA) apparecchi di sollevamento con portata superiore ai 200 kg. (esempio gru a torre, gru su carro, autogru, derrick, argani e paranchi, gru a cavalletto etc.). Per le gru non marcate CE (immesse in servizio prima della data del 21 settembre 1996 secondo il DPR 459/96 abrogato in buona parte dal DPR 17/2010) sussiste l'obbligo di richiedere, come datore di lavoro edile, il collaudo all'INAIL di Biella . Sino all'effettuazione del collaudo non viene richiesta la verifica periodica annuale all'ARPA o ASL competente (secondo le competenze e zone d'Italia). Per gli apparecchi di sollevamento marcati CE sussiste l'obbligo di DENUNCIARE LA MESSA IN SERVIZIO della macchina all'INAIL di Biella allegando copia della dichiarazione di conformita' CE del costruttore. Da un contatto con i verificatori ci hanno indicato che sussiste una differenza di comportamento per le gru marcate CE e non marcate. Le gru marcate CE vengono denunciate all'ISPESL-INAIL per essere collaudate ma la verifica periodica annuale all'ARPA viene comunque richiesta dal datore di lavoro a prescindere dal collaudo stesso (una differenza rispetto al vecchio regime per le macchine senza marcatura CE) sempre una volta all'anno (fa fede la prima data di denuncia all'ISPESL).

#### **Attenzione alle novita'.....**

È stato pubblicato in gazzetta ufficiale (GU n. 98 del 29-4-2011 - Suppl. Ordinario n.111) il Decreto del Ministero del lavoro dell'11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 (tra cui apparecchi di sollevamento materiali e persone) nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13 D.Lgs. 81/2008. Le verifiche periodiche vengono trasferite anche a società private autorizzate, come già accade per gli ascensori (DPR 162/92) e impianti di messa a terra (DPR 462/2001). **Il nuovo decreto entra in vigore il 24 gennaio 2012 a seguito spostamento con decreto Interministeriale del 22/7/2011 . In seguito riportiamo utile schema didattico tratto da “News Confindustria – area relazioni industriali, Sicurezza e affari sociali : DM 11 aprile 2011 verifiche periodiche”**

- Richiesta di verifica annuale all'ASL/ARPA solo dopo l'ottenimento del collaudo ISPESL-INAIL per gli apparecchi di sollevamento non marcati CE al contrario degli apparecchi di sollevamento marcati CE (si consiglia in ogni caso una verifica con il costruttore e un contatto con l'ISPESL/INAIL - ARPA competente)
- **Oggi e' possibile richiedere la verifica periodica all'ARPA con il sistema ARPA VIP (in Piemonte) o direttamente alla societa' abilitata**
- Registrare sul libretto delle verifiche i controlli delle funi, catene e ganci metallici trimestrali ai sensi, un tempo, dell'art.179 del DPR 547/55 per gli apparecchi di sollevamento dotati di tali dispositivi (comprese le imbracature metalliche ed escluse le imbracature tessili e similari che in ogni caso devono essere controllate e manutentate nonche' dotate di marcatura CE e data di scadenza). Vedi esempio allegato

Data	fune	Gancio	Firma datore di lavoro o persona esperta
7/12/2013	Buona	Buono	Xxxx

Oggi la verifica trimestrale delle funi, catene e ganci metallici e' prevista dall'allegato VI PARAGRAFO 3.1.2 D.Lgs.n.81/2008, salvo diversa previsione del fabbricante .

Per i nastri in poliestere conservare il certificato con prova di trazione del produttore, con la dichiarazione CE di conformita' come accessorio di sollevamento (secondo D.Lgs.n.17/2010). Sul nastro deve risultare stampigliata l'etichetta con l'indicazione della portata massima e la marcatura CE oltre ai riferimenti a specifiche norme tecniche EN. E' prevista una data di scadenza.

Tornando alle funi metalliche e catene , sono da sottoporre a verifica trimestrali anche le funi collocate sui muletti, nelle macchine per micropali, negli argani, nelle carrucole manuali anche con portata inferiore a 200 kg (vedi argani per montaggio ponteggi)

- Conservare le dichiarazioni di conformità delle funi metalliche secondo il DPR 673/82 a seguito sostituzioni eventuali a carico del costruttore/installatore
- Copia della dichiarazione di corretto montaggio della gru a torre e di corretta manutenzione periodica diretta a firma del datore di lavoro o del montatore esterno (vedi libretto del fabbricante) – questo condizione si applica anche per gli impianti e macchinari che necessitano di nuovo allestimento in altro cantiere (silos , impianti di betonaggio a raggio raschiante etc.) – art.71 D.Lgs.n.81/2008
- In alcuni casi e' stata richiesta dagli organi di controllo una dichiarazione del datore di lavoro attestante il corretto montaggio su basamento idoneo secondo le indicazioni del costruttore dell'apparecchio di sollevamento (in alcune gru a torre e' necessario il progetto dell'ingegnere – si veda il caso delle gru con plinto di fondazioni o poggianti su binario o dotate di particolari controventature eseguite in opera)
- Se la macchina (qualsiasi macchina...) e' dotata di registro di controllo previsto dal fabbricante, con precise cadenze temporali, tenere aggiornato tale registro e conservare copia in cantiere (esempio gru a torre, autogru, cestelli , impianti di betonaggio a inversione di marcia, ascensori da cantiere ) – art.71 D.Lgs.n.81/2008
- Eventuale procedura di coordinamento per gru di cantiere interferenti , a cura datore di lavoro e coordinatore esecutivo, per evitare contatti. Si segnala che in ogni caso le gru devono risultare allestite con braccio e controbraccio sfalsato rispetto al piano orizzontale. Funge da riferimento

per gli altri la prima gru allestita nella zona di lavoro (art.71 comma 2 lettera d c.3 D.Lgs.n.81/2008)



- Eventuali prescrizioni enti terzi di competenza per messa in sicurezza strade, segnaletica stradale, distanze di rispetto, chiusura strade, autorizzazione carico e scarico etc. da conservare in sito come atto documentale (vedi anche nuovi corsi per addetti alla posa segnaletica stradale e relativi aggiornamenti secondo il D.I. 4 marzo 2013 )
- Libretto Ministero del Lavoro per ponteggi metallici con disegno esecutivo di montaggio a firma responsabile di cantiere. Il disegno esecutivo non e' la copia identica del libretto, come molti credono, ma e' un semplice schema che indica i volumi di ponteggio allestiti, il tipo di ancoraggio usato, i piedini di appoggio, i sovraccarichi massimi esercitati (inferiori o uguali a quanto indicato nel libretto omologativo) con tanto di timbro e firma del datore di lavoro o dirigente
- Progetto ingegnere o architetto abilitato alla libera professione per il ponteggio con  $h > 20$  metri (misurati dai piedini all'ultimo estradosso del tavolato in legno o metallo- come da indicazioni ministeriali ) o posato fuori schema tipo o per parapetti terminali equiparati al tipo B e C (vedi scheda ponteggi nel nostro sito)
- PIMUS per i ponteggi in metallo (esclusi i trabattelli su ruote e ponteggi in legno ancora usati in ambito montano ) che contiene istruzioni al montaggio uso e smontaggio del ponteggio, la formazione del personale con specifici corsi per addetti al montaggio e preposto al montaggio, piu' i relativi aggiornamenti formativi ogni 4 anni (art.136 D.Lgs.n.81/2008). E' redatto dal datore di lavoro o da persona competente
- Registro di controllo dei ponteggi ed elementi metallici attestante il controllo di prima installazione e verifiche successive (di solito allegato tecnico del PIMUS)



- Copia autorizzazione occupazione suolo pubblico in cantiere con pagamento TOSAP (appalti privati) e rispetto prescrizioni per attuazione vigente Codice della Strada (vedi ponti)
- Copia autorizzazione lavori sulla sede stradale pubblica da parte ente esercente con indicazioni rispetto disciplinare tecnico per lavori sulla sede stradale pubblica (codice della strada)
- Copia comunicazioni ENEL e Soc. Il Sole spa (per l'illuminazione pubblica) in cantiere per lavori a distanze inferiori da quelle previste nell'allegato IX D.Lgs.n.81/2008 (soc. TERNA SpA per alta tensione – gruppo ENEL) o altri enti gestori delle linee elettriche come AEM SpA per Milano etc. Secondo le pertinenti norme tecniche (CEI) e secondo il tenore letterale della normativa, quando le linee elettriche aeree sono adeguatamente isolate e' ammesso un avvicinamento oltre le distanze di sicurezza. Questa condizione vale per le linee in bassa tensione (220-380V) correttamente inguainate e protette. In ogni caso se la linea in questione attraversa un ponteggio o una zona di cantiere occorre contattare l'ente esercente per richiedere un intervento di segregazione con canalina protettiva (non uno spostamento o sezionamento, salvo casi particolari, in quanto non gratuito). Diverso e' il ragionamento per la media tensione (15.000 V e sup.) che va trattata con una maggiore attenzione e analisi preliminare, come per la presenza di cabine di media tensione o sottostazioni di trasformazione non completamente segregate.
- **Attenzione che i lavoratori edili sono persone comuni (PEC) e non possono lavorare sotto tensione elettrica (previa specifica formazione e abilitazione – detti PES (esperti) e PAV (avvertiti) )**



- Dichiarazione di conformita' dell'elettricista secondo il D.M. 37/08 e copia Modello B spedito all'ISPESL di Biella (o altra sede secondo la provincia) per l'impianto elettrico e di messa a terra ( **attenzione obbligo sino al 23 gennaio 2002**)
- Dal 23 gennaio 2002 e' entrato in vigore il DPR 462/2001 che ha abrogato il modello A B e C. Quindi per i nuovi impianti elettrici e di messa a terra del cantiere si spedisce la doppia copia della dichiarazione di conformita' all'ISPESL di BIELLA (oggi INAIL) e all'ARPA di TORINO (sezione fisico impiantistica – o altro indirizzo secondo competenze regionali) con la relativa lettera di accompagnamento predisposta dall'ARPA Piemonte ed accettata dall'ISPESL-INAIL, entro 30 gg dalla messa in funzione dell'impianto (che e' fattibile dopo il rilascio della dichiarazione di conformita' dell'elettricista che costituisce omologazione e collaudo dell'impianto). In alcune regioni si usa il modello dell'ISPESL nazionale come lettera di accompagnamento per l'invio delle dichiarazioni di conformita'. Dopo la denuncia di messa in servizio dell'impianto di messa a terra verra' recapitato al datore di lavoro un bollettino di conto corrente postale ove pagare un diritto pari a 30 EURO per le verifiche a campione degli impianti di messa a terra, obbligatorio il pagamento pena la sanzione erogata dall'ASL di competenza
- Se passano due anni da tale denuncia richiedere la verifica periodica biennale all'ARPA/ASL o agli Organismi privati autorizzati ( secondo il DPR 462/2001) in quanto l'impianto elettrico di cantiere e' considerato luogo speciale come i luoghi a maggior rischio incendio, luoghi a pericolo esplosione e luoghi medici

- Conservare il registro di controllo delle verifiche impianto elettrico e di messa a terra , e se presente impianto di protezione dalle scariche atmosferiche anche per questa tipologia d'impianto, secondo le pertinenti norme di legge o norme CEI. Di solito si consiglia di affidare il controllo ad installatore abilitato che periodicamente effettua dei controlli con scadenza prestabilita (art.71 comma 4 lett.h D.Lgs.n.81/2008) – l'annualità e' la prassi



- Calcolo norma Cei 81-10 per scariche atmosferiche e spedizione eventuale Modello A all'ISPESL (un tempo art.39 DPR 547/55) – **oggi modella A abrogato** – richiedere il calcolo probabilistico all'elettricista o progettista abilitato (tecnico competente) . Secondo alcuni pareri autorevoli dell'ARPA Reg.Campagna tale verifica e' in capo al datore di lavoro in quanto valutazione dei rischi specifica del cantiere ai sensi del D.Lgs.n.81/2008, usando l'apposito algoritmo CEI . Si ritiene, vista le condizioni di forte variabilità dei fattori in gioco , quando in particolare le strutture delle gru e ponteggi sono notevoli o collocate all'interno di stabilimenti con rischio di esplosione, di far effettuare la verifica a tecnico specialista . Il calcolo di autoprotezione viene poi depositato in cantiere . Se invece occorre realizzare l'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche la sua installazione comporta il rilascio di dichiarazione di conformità e la denuncia di messa in servizio . L'esecuzione dell'impianto e' geometricamente differente rispetto all'ordinario impianti di messa a terra. Oggi il numero di fulmini all'anno per km2 e' a pagamento presso il sito web del CEI , dato necessario per il calcolo probabilistico e non viene fornito per Comune ma per un area molto piu' piccola .



- Libretto trabattello conforme alla norma tecnica UNI HD 1004 con certificazione superamento delle prove di carico e di rigidità, emessa da laboratorio ufficiale, con utilizzo sino a 12 metri all'interno di edificio e 8 metri all'esterno, con istruzioni al montaggio e smontaggio secondo appendice C norma UNI HD 1004 (DM 27 03 1998) – oppure utilizzo del tra battello secondo le disposizioni del D.Lgs.n.81/2008 (che precisa disposizioni differenti anche in merito all'altezza – meglio utilizzare i dati certificati dal costruttore)
- Dichiarazioni di conformità macchine nuove ( costruite e immesse sul mercato dal 21 settembre 1996) e relativo libretto d'istruzioni d'uso e manutenzione. **COPIA IN UFFICIO DELL'AZIENDA SALVO PRESENZA REGISTRO DI CONTROLLO PERIODICO .** Al massimo allegare al POS fotocopia dichiarazione CE del fabbricante. Si segnala che l'obbligo di marcatura CE per i fabbricanti oggi e' previsto nel D.Lgs.n.17/2010. Il DPR 459/96 (precedente decreto di recepimento direttiva macchine ) e' stato abrogato nella sua quasi totalità; permangono sono alcuni articoli applicabili per le macchine usate

- Adempimenti di legge successivi all'acquisto di un radio comando (RC) per gru a torre
  - 1) pagare canone annuo- in passato (**non e' piu' dovuto !**)
  - 2) denuncia di inizio attivita' radioelettrica all'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni con apposita lettera di denuncia con marca da bollo – si allega copia della carta d'identita' alla lettera del rappresentante legale azienda – tali documenti sono firmati con autentica (**non piu' necessaria**)
  - 3) in seguito si riceve la licenza di esercizio che deve essere firmata dal legale rappresentante e dagli utilizzatori del radiocomando stesso (gruista) – **non piu' necessaria**
  - 4) si presenta la denuncia di possesso alla locale questura con dichiarazione di possesso del radiocomando – **non piu' necessaria**

in aggiunta per i soli apparecchi di sollevamento....

se la macchina e' omologata dall'ISPESL- INAIL con rilascio del libretto (modello I ) si invia all'ARPA la documentazione aggiuntiva

se la macchina non e' omologata dall'ISPESL invio all'ISPESL stessa

alla comunicazione si allega lo schema di collegamento del RC al quadro elettrico della macchina con timbro e firma installatore in originale

si invia la dichiarazione dell'esecutore di rispetto della normativa di regola d'arte (esempio norme CEI ) anche secondo le indicazioni del costruttore (ex art.6 D.Lgs.n.626/94)

si invia copia della dichiarazione di conformita' CE (compatibile EMC)

Queste modifiche sono state introdotte dal DPR 447/2001 che dal 1° gennaio 2002 introduce il nuovo regolamento sulle autorizzazioni all'uso apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'ex articolo 334 del codice Postale approvato con DPR 156/73 e suc.int. Il decreto stabilisce che sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo , senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati corto raggio, compresi quelli corrispondenti alla raccomandazione CEPT-ERC/REC 70-03 tra i quali rientrano gli apparati funzionanti sulla banda di frequenze 433,050 – 434,790 MHz con potenza RF 10 mW. Quindi i radiocomandi, i piccoli CB di cantiere, non sono piu' soggetti al pagamento del canone e all'autorizzazione del ministero poste e telecomunicazioni.

## Note e appunti finali

Per i ponteggi e loro manutenzione si veda anche circolare n.46/2000 Ministero Lavoro

Le reti di sicurezza devono essere certificate EN 1263-1 (vedi prefabbricazione) – attenzione che vi sono le reti di sicurezza per posa orizzontale e per posa verticale con certificazione differente e sistema di posa differente

I DPI devono essere marcati CE e conformi alle specifiche norme EN

Le cinture di sicurezza con imbracatura devono essere conformi alla norma EN 361 e le funi con dissipatore di energia alla norma EN 355 – le cinture alla vita per posizionamento conformi alla norma EN 358 (vedi addetti ai pali elettrici) – attenzione a non confondere le cinture di posizionamento con le cinture anticaduta

Le scale a pioli marcate CE non esistono ma al massimo il costruttore rilascia una certificazione di conformita' alle specifiche norme Uni di buona tecnica – le vecchie scale in ogni caso se in ordine e ben manutentate non vanno buttate.

Le macchine non marcate CE non vanno sostituite se in buono stato di conservazione e di manutenzione; se sono da adeguare per la sicurezza si possono adeguare purché la manutenzione rimanga nella sfera dell'intervento ordinario e straordinario altrimenti la vecchia macchina va sottoposta alla procedura di marcatura CE. Questo in base all'allegato V del D.Lgs.n.81/2008.

I parapetti con mascella sono certificati con prove di carico da laboratorio ufficiali esterni come per i tasselli di ancoraggio dei ponteggi – non esiste la marcatura CE – non sono macchine né DPI – vanno posati secondo le istruzioni del costruttore e delle prove di laboratorio altrimenti decade ogni garanzia e occorre progetto strutturale di posa. Rispettare anche l'interasse corretto di posa

**Ultimissime: pubblicato il DPR 177/2011 in vigore dal 23 11 2011.** Trattasi di decreto che da delle indicazioni per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati secondo il D.Lgs.n.81/2008. Si ricollega al sistema di patente a punti per le imprese ancora in fase di studio. Il regolamento si applica negli ambienti di cui all'artt.66 (pozzi etc.) e 121 (scavi con gas) del testo unico sicurezza tra cui pozzi neri, fogne, cisterne e scavi con gas. Il decreto prevede delle differenze per gli appalti dati dal committente datore di lavoro o di diretta gestione del personale del datore di lavoro (DUVRI). Chi opera in questi ambienti deve essere addestrato e formato, vista medica specifica (compreso lavoratori autonomi) valutazione dei rischi integrale (anche per autonomi), presenza di personale non inferiore al 30 % esperto (con esperienza nel settore non inferiore a tre anni). La formazione specifica è in capo anche al datore di lavoro operante o soci operanti, uso DPI specifici con addestramento all'uso in quanto salvavita, DURC in ordine per tutti, rispetto integrale del CCNL.

## **Verifiche periodiche di apparecchi a pressione aria compressa**

Le linee guida regionali indicano:

### **Esclusioni dal controllo della messa in servizio - precisazioni**

L'art. 5 del D.M. prevede, fra le attrezzature/insiemi esclusi dalla verifica di messa in servizio, i recipienti semplici di cui al D.Lgs. 311/91 con pressione minore o uguale a 12 bar e prodotto pressione per volume minore di 8000 bar X litro.

In questa ottica possono essere ricompresi anche i vasi di espansione degli impianti di riscaldamento, per cui in occasione della verifica periodica o straordinaria ASL/ARPA, nel caso di loro sostituzione possono essere citati a verbale previo ovviamente controllo della loro idoneità in relazione al corretto inserimento nell'impianto.

- Per le apparecchiature escluse dall'obbligo di verifica di primo impianto, ma soggette a controllo o verifica periodica, tale dichiarazione deve essere inviata dall'utilizzatore, all'atto della messa in esercizio dell'attrezzatura, all'ISPESL ed all'ASL/ARPA competenti territorialmente, sempre corredata da una serie di documenti tecnici ma senza il verbale di verifica di primo impianto.

In questo caso però l'utilizzatore deve attestare che le attrezzature/insiemi messi in esercizio siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati in maniera conforme alla loro destinazione, senza pregiudicare la salute di persone, cose o animali.

### **Esempio:**

Fluido del gruppo 2 (non pericoloso)

PS x V = 2970

Recipiente contenente gas compresso classificabile entro la III categoria (DM 329/04, allegato II, tabella II).

Impianto non soggetto alla verifica di messa in servizio in quanto avente pressione minore di 12 bar e prodotto pressione per volume non superiore a 8000 bar\*1.

Impianto non soggetto all'obbligo della riqualificazione periodica in quanto avente pressione minore di 12 bar e prodotto pressione per volume non superiore a 12.000 bar\*1.

Impianto soggetto a dichiarazione di messa in servizio ai sensi del DM 329/04 art.6.

Quindi quando si installa un nuovo compressore con recipiente aria semplice occorre verificare l'esigenza di denuncia della messa in servizio all'organo di controllo competente. Ricordati che le valvole di sicurezza sui serbatoi vanno verificate ogni due anni dall'ASL/ARPA (verifica periodica prevista dal DM 329/04) e deve essere fatto il controllo periodico da parte dell'utente previsto dal D.Lgs.n.81/2008 secondo le **indicazioni del libretto uso e manutenzione**. Cambiando le valvole ogni due anni si migliora la sicurezza e si "rivalvolizza" successivamente la verifica. I recipienti senza libretto sono un problema, stando ai tecnici e costruttori si fa' prima a cambiare il recipiente, salvo la fortuna di recuperare il libretto e le relative omologazioni (del recipiente e delle valvole). Ricordo che e' vietato scaricare le acque di spurgo del compressore nel suolo o nelle acque per effetto del D.Lgs.n.152/06 come mod. legge 36/2010.

**PROMEMORIA RIFIUTI** (molto breve e ad integrazione precedente dato per le terre e rocce da scavo )



I rifiuti vanno smaltiti con i formulari o con la registrazione chiavetta SISTRI (per chi produce rifiuti pericolosi con oltre 10 addetti).

In cantiere e' possibile depositare, per tipologia di rifiuti, massimo 20 m3 di rifiuti non pericolosi (inerti, legna non verniciata) e 10 m3 di pericolosi. Oltre necessario smaltimento.

Se si effettua il trasporto rifiuti non pericolosi o pericolosi per massimo 30 kg/litri in CONTO PROPRIO si ricorda l'iscrizione dell'azienda e dei veicoli nell'apposita sezione regionale presso la CCIAA di TORINO (pagando 50 EURO/anno). Conservare fotocopia iscrizione sul mezzo di lavoro oltre al formulario di trasporto.

Se si effettuano operazione di sterro e riporto in altri cantieri, conservare in sito la specifica documentazione autorizzativa per la gestione terre e rocce da scavo, altrimenti trattare il materiale come rifiuto (vedi note precedenti).

Non sversare sul terreno a perdere fanghi bentonitici e acque di lavaggio, o olio e gasolio. Le batterie esauste, olio esausto, filtri motore, neon, olio con PCB nei trasformatori etc. vanno smaltiti come rifiuti speciali pericolosi.

Ricordatevi anche il vs. toner in ufficio.....e' un rifiuti speciale pericoloso se non equiparato agli urbani dal comune di competenza.

Per segnalazione errori o difetti o integrazioni ritenute importanti scrivere a :

[www.studiotadini.eu](http://www.studiotadini.eu) .

Grazie della collaborazione costruttiva in quanto questi documenti sono distribuiti gratuitamente al solo scopo culturale ed informativo.